



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per l'inclusione, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR)

Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità

REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1 *(Convocazione)*

1. L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge n. 18 del 3 marzo 2009, ed ai sensi del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n.167, è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, o dal Sottosegretario delegato, che lo convoca, previa fissazione dell'ordine del giorno.
2. Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno, sono inviate a tutti i componenti dell'Osservatorio per posta elettronica o, solo in caso di impossibilità di utilizzo di tale mezzo, per fax almeno quindici giorni prima. In casi di particolare necessità ed urgenza, l'Osservatorio può essere convocato in altre forme ed in tempi diversi.
3. I componenti dell'Osservatorio possono proporre alla Presidenza specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva; qualora la proposta pervenga in forma scritta da almeno cinque componenti dell'organo collegiale, essa è vincolante per la formazione dell'ordine del giorno della seduta successiva.
4. In relazione a particolari argomenti posti all'ordine del giorno, l'Osservatorio ha facoltà di invitare alle singole riunioni, senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di organismi pubblici e privati.

Articolo 2 *(Durata e decadenza)*

1. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni.
2. Ogni componente, in caso di giustificata assenza, può essere sostituito da un supplente, previa comunicazione alla Segreteria Tecnica.

Articolo 3 *(Funzionamento dell'Osservatorio)*

1. Ciascuna riunione dell'Osservatorio è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri effettivi.

2. Le deliberazioni dell'Osservatorio sono di norma espressione unanime dell'organismo. Ove sia necessario procedere a votazione, l'Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti con voto espresso in forma palese. Su richiesta di almeno un terzo dei medesimi, le votazioni possono essere effettuate per appello nominale o per scrutinio segreto. In caso di parità, il voto espresso dal Presidente vale doppio.

3. Al fine di approfondire particolari tematiche, l'Osservatorio può costituire al suo interno gruppi di lavoro con la partecipazione di propri componenti o dei loro delegati e di membri della segreteria tecnica, designandone i coordinatori.

4. Tali gruppi svolgono le attività loro affidate e relazionano sui risultati allo stesso Osservatorio che discute e delibera in merito. Relativamente alle riunioni dei gruppi di lavoro, si applicano le norme relative ai rimborsi spese delle riunioni plenarie.

5. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, la conduzione dei lavori è affidata al rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 4 (*Verbalizzazioni*)

1. Il verbale delle riunioni dell'Osservatorio è costituito da un resoconto sommario dello svolgimento della riunione. Nel verbale sono specificati i nomi dei presenti. I membri dell'Osservatorio hanno diritto a far verbalizzare il proprio dissenso.

2. Prima dell'inizio dei lavori viene data lettura del verbale della riunione precedente e viene sottoposto all'approvazione dei componenti dell'Osservatorio che possono chiedere, entro la stessa seduta, modifiche e integrazioni alle loro dichiarazioni o relativamente al verbale nella sua complessità.

3. Ove non abbia ricevuto richieste di modifiche o integrazioni, o a seguito delle modifiche di cui al comma precedente, il verbale viene firmato dal Presidente. Il verbale, una volta firmato, non può essere ulteriormente modificato.

Articolo 5 (*Comitato Tecnico-Scientifico*)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto interministeriale 6 luglio 2010, n.167, il Comitato tecnico-scientifico ha finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività ed ai compiti dell'Osservatorio.

Articolo 6 (*Approvazione e modifica del regolamento*)

1. Per l'approvazione e l'eventuale modifica del regolamento è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei membri effettivi.

Articolo 7 (*Compiti della Segreteria Tecnica*)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto interministeriale 6 luglio 2010, n.167, la Segreteria Tecnica dell'Osservatorio è costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale per l'Inclusione, i Diritti Sociali e la Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Divisione IV.

2. La Segreteria Tecnica può essere integrata, per le specifiche questioni relative all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, da membri della competente Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. La Segreteria Tecnica invia la documentazione inerente i punti all'ordine del giorno delle riunioni ai componenti dell'Osservatorio e dei Gruppi di Lavoro, assicurando l'attività di segretariato alle sedute dell'Osservatorio e dei Gruppi di Lavoro, redigendone i verbali.
4. La Segreteria Tecnica assiste anche il Comitato tecnico-scientifico.

Così approvato in Roma nella seduta del 16 dicembre 2010